Tribunale di Roma
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Monica Velletti
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17197/2016 promossa da:

nato in Gambia, con il patrocinio dell'avv. ILDA HASANBELLIU con elezione di domicilio presso il suo studio, come da procura rilasciata in atti;

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Presidente pro-tempore;

RESISTENTE CONTUMACE

E

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 marzo 2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e i documenti di causa, osserva che:

con
~~citt~~adino del Gambia, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, aveva con pronuncia emessa in data 20.10.2015, notificata in data 30.12.2015, rigettato la sua domanda, ha chiesto in via principale il riconoscimento, previo annullamento del suddetto provvedimento, dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o in subordine del diritto a permanere sul territorio italiano per ragioni umanitarie;

la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato la richiesta di protezione internazionale in quanto il ricorrente

Firmato Da: VELLETTI MONICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3c9f45b1a84c4e9848946cd12107c883

avrebbe lasciato il Paese di origine per timore di subire persecuzioni e di essere incarcerato a seguito della diserzione del padre, militare in carriera, fuggito in Senegal;

comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Commissione Territoriale e al P.M., la prima non si è costituita;

nel merito, il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art. 35 del citato d.lgs. n. 25 del 2008, può ritenersi fondato quanto alla richiesta di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria;

dal momento che nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione Territoriale di Roma e nel presente giudizio (cfr. verbale di udienza del 9 marzo 2017);

la specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto la parte ricorrente a fuggire dal Gambia, si sostanzia nell'asserito timore di essere arrestato a seguito della fuga del padre, militare semplice, entrato in conflitto con il governo, dopo che il fratello maggiore sarebbe stato incarcerato;

con riferimento alla domanda principale volta al riconoscimento dello status di rifugiato l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con L. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 291/1999). Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente d.lgs. n. 251/2007 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno

Firmato Da: VELLETTI MONICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3c9f45b1a84c4e9848946d12107c883

grave. Il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato;

quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita soltanto in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. n. 251 del 2007, ovverossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; avuto riguardo alla condizione del Paese di origine della ricorrente, tale ultima ipotesi non ricorre nel caso in esame;

infatti, dal rapporto dell'anno 2013 sullo stato socio-politico del Gambia redatto da *Amnesty International* (reperibile sul sito *internet* www.amnesty.it) si legge: "*l'agenzia d'intelligence nazionale (National Intelligence Agency – Nia) e la polizia hanno condotto abitualmente arresti arbitrari. Le persone arrestate sono state spesso trattenute senza accusa e oltre il limite massimo di 72 ore, entro cui un sospettato deve comparire di fronte alla corte, in violazione della costituzione";* inoltre, secondo quanto riferito dal rapporto Amnesty International 2014-2015, "*La situazione dei diritti umani del Gambia è stata analizzata secondo l'Esame periodico universale delle Nazioni Unite (Universal Periodic Review – Upr) a ottobre. Le preoccupazioni sollevate dagli stati membri delle Nazioni Unite comprendevano le restrizioni imposte dal Gambia al diritto alla libertà d'espressione, la ripresa dell'utilizzo della pena capitale e la discriminazione e gli attacchi motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere*". Sul sito *viaggiarisicuri* del Ministero degli Affari Esteri, aggiornato al 31.1.2017 si legge: "*Il Presidente uscente Jammeh ha lasciato il Paese. Il neo eletto Presidente Barrow è tornato a Banjul e assume progressivamente le funzioni di governo (il 18 febbraio 2017 e' prevista la cerimonia ufficiale di insediamento). La situazione è avviata alla normalità.*" Pertanto non emerge, alla luce di quanto sopra riportato, che il Gambia sia teatro di violenza indiscriminata entro i propri confini nazionali e pertanto non sussistono, nel caso di specie, i motivi e le ragioni giustificanti la concessione della misura della protezione sussidiaria. Né può ritenersi sussistente il rischio che il ricorrente possa essere esposto a condanne a morte o a trattamenti inumani o degradanti, non essendo presumibile, data la vicenda personale del ricorrente, ribadita nel corso dell'udienza, che quest'ultimo possa essere sottoposto a tali trattamenti;

nella vicenda di cui è causa, si ritiene che possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98, sussistendo il fondato pericolo per la vita e l'incolumità personale del ricorrente in caso di rimpatrio il ricorrente " *se tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità*" (cfr. Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti

Firmato Da: VELLETTI MONICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3c9f45b1a84c4e9848946d12107c883

fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. Dato il carattere residuale e temporaneo della protezione umanitaria, la stessa spetta "*quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporaneamente limitate*" (Cass. 6879/2011). Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede la sussistenza del pericolo di persecuzione ai danni del richiedente "*per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali di intensità minore rispetto a quelle che caratterizzano le misure di protezione più qualificate*" (Cass. 12764/2012), ovvero "*l'esposizione a un elevato rischio personale o a una situazione soggettiva di vulnerabilità fondata sulle cause di inesplicabilità indicate nel t.u. art. 19*" (Cass. 359/2013);

nel caso di specie, il ricorrente si sarebbe sottratto alla cattura delle forze di polizia, evitando così di essere incarcerato. A tal proposito, si possono ritenere sussistenti potenziali rischi di persecuzione in ragione della presumibile possibilità di carcerazione, quando la situazione carceraria del Gambia è di particolare gravità; tali rischi sono tuttavia di moderata intensità, dato il tempo trascorso dai fatti verificatisi nel 2014. Inoltre, la giovane età del ricorrente (nato nel 1995) fa ritenere lo stesso esposto ad una vulnerabilità di tipo soggettivo, come tale meritevole di protezione; lo stesso, in sede di audizione personale nel presente giudizio, ha documentato di aver intrapreso attività lavorativa e di essere pienamente integrato nel luogo di attuale residenza;

per le ragioni esposte deve essere riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria;

spese di giudizio compensate;

P.Q.M.

visto l'art. 702 bis c.p.c., riconosce a nato in Gambia il diritto alla protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;
dichiara compensate le spese di lite;
provvedimento immediatamente esecutivo.
Si comunichi.

Così deciso in data 7 aprile 2017 dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA.

Il Giudice
dott. ssa Monica Velletti

Firmato Da: VELLETTI MONICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3c9f45b1a84c4e9848946cd12107c883